“Tizio, dopo aver pienamente confessato il reato di atti sessuali compiuti sulla minore Caia della quale era insegnante, conferisce l’incarico al proprio difensore, che così l’aveva consigliato, di attivarsi per conseguire, all’esito del giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 n°6 C.P. ed evitare comunque la costituzione di parte civile degli aventi diritto.

Il difensore rende quindi un parere prospettando le diverse soluzioni, nel prisma della disciplina *ex* art. 185, co. 2 c.p. e delle norme civili a tal fine rilevanti*.”*